

LA SCELTA DELLA CASSAZIONE: ANCORA LE SENTENZE N. 22931 E 22932 DEL 4/11/2011

La Cassazione si è pronunciata in maniera
DIAMETRALMENTE OPPOSTA
rispetto alla decisione assunta in appello, stabilendo che, a
PRESCINDERE DALLA STRADA PRESCELTA DAL DEBITORE
le regole contenute nell'art. 182-ter **SOLO CON**
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DELL'IVA
TROVANO SEMPRE APPLICAZIONE
nell'ambito del concordato preventivo in quanto viene riconosciuto
LA SPECIALITÀ DI TALI DISPOSIZIONI,
la quale opera non solo con riferimento all'istituto della transazione
fiscale in relazione alla quale esse espressamente si applicano, **MA IN**
MANIERA PIÙ AMPIA.

1° MOTIVO DELLA CASSAZIONE: LA NATURA SOSTANZIALE DELLA NORMA

La corte ha escluso che l'art. 182-ter abbia natura meramente
PROCESSUALE

dovendo invece esserne riconosciuta

LA NATURA DI NORMA SOSTANZIALE

in quanto essa è attinente al

TRATTAMENTO DEI CREDITI

nell'ambito dell'esecuzione concorsuale ed è dettata da
motivazioni che attengono alla

PECULIARITÀ DEL CREDITO

indipendentemente dalle modalità di svolgimento della
procedura.



2 MOTIVO: IRRAZIONALE POTERE DISCREZIONALE DEL PROPONENTE

La corte ha altresì precisato che appare illogico pensare che il legislatore della riforma abbia voluto conferire al debitore

IL POTERE DISCREZIONALE

di scegliere se assoggettarsi all'integrale pagamento dell'IVA optando per

LA TRANSAZIONE FISCALE

oppure se avvalersi della possibilità di proporre un pagamento parziale decidendo per il

CONCORDATO PREVENTIVO SENZA TRANSAZIONE FISCALE

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

3 MOTIVO: ART. 182 TER COME DEROGA DELL'ART. 160 2 C. 1/2

Quanto alla convivenza tra norme la Cassazione indica che, nell'ambito del concordato preventivo, la norma dell'art. 182 Ter costituisce

UNA GENERALE DEROGA

All'art. 160 2 Comma e pertanto, l'attribuzione di un

TRATTAMENTO SPECIALE AL CREDITO IVA

rientrerebbe nelle prerogative del legislatore, il quale, per cause

DISCREZIONALMENTE INDIVIDUATE

può decidere per un trattamento di favore di alcuni crediti senza per questo incidere sul trattamento della generalità degli altri crediti.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

3 MOTIVO: ART. 182 TER COME NORMA ECCEZIONALE

L'ECCEZIONALITÀ della norma prevista per il credito IVA non può quindi essere estesa, per effetto dell'art. 160, comma 2, agli

**GLI ALTRI CREDITI MUNITI DI UNA LEGITTIMA
CAUSA DI PRELAZIONE DI GRADO POZIORE**

in quanto una tale estensione comporterebbe effettivamente il rischio, paventato nei decreti impugnati, di rendere in molti casi sostanzialmente inattuabile la procedura concordataria.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

IL RICHIAMO IMPROPRIO AL CONCETTO DI PREDEDUCIBILITA' EX ART. 111 BIS

La Corte di legittimità nell'argomentare il
«SUPERPRIVILEGIO»
ricollegato al trattamento
DELL'IVA E DELLE RITENUTE ALLA FONTE
ha richiamato, in maniera del tutto
NON CONDIVISIBILE
la diversa fattispecie della prededuzione,
contenuta dall'
ART. 111 BIS L.F.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI
Via Polenghi Lombardo 13 - LODI
Il Sessione 18 Marzo 2015

IL SUPERAMENTO DELLE TESI DELLA CASSAZIONE

**Le conclusioni ed i principi introdotti dalle
SENTENZE DI CASSAZIONE N.RI 22931-22932 DEL 4/11/2011
in materia di trattamento**

**CREDITO IVA e DELLE RITENUTE ALLA FONTE
non hanno convinto gli interpreti ed i principi son stati disattesi
nelle sentenze di merito:**

- 1. Sent. 16 luglio 2012 Tribunale di PERUGIA;**
- 2. Sent. 30 giugno 2012, Tribunale di VARESE;**
- 3. Decreto del 29 Gennaio 2013, Tribunale di COMO;**
- 4. Decreto del 29 Maggio 2013, Tribunale di COSENZA;**
- 5. Decreto del 10 Luglio 2013, Tribunale Corte d'Appello di GENOVA;**
- 6. Decreto del 29 Luglio 2013, Tribunale di CAMPOBASSO.**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

SENT. 16 LUGLIO 2012 TRIBUNALE DI PERUGIA: L'APPLICABILITA LIMITATA

il Tribunale di Perugia ha sostenuto che proprio la
qualificazione di

NORMA ECCEZIONALE

operata dalla Suprema Corte, con riguardo all'art.
182-ter l. fall., dovrebbe indurre a ritenere che il suo
ambito di applicazione non possa estendersi oltre

IL PERIMETRO DELL'ISTITUTO DELLA TRANSAZIONE FISCALE

per la quale la norma è stata dettata.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

SENT. 16 LUGLIO 2012 TRIBUNALE DI PERUGIA: INTRODUZIONE DI ULTERIORE PRESUPPOSTO

L'intangibilità del credito iva in qualsiasi procedura di concordato preventivo significa introdurre un ulteriore

REQUISITO DI AMMISSIBILITÀ

non previsto dalla legge per il quale se il legislatore avesse voluto affermare tale principio, lo avrebbe dovuto espressamente sancire, in quanto trattasi di disposizione che deroga all'ordine dei privilegi e quindi è a sua volta

ECCEZIONALE

rispetto all'art. 160 l. fall.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

SENT. 16 LUGLIO 2012 TRIBUNALE DI PERUGIA: CONTRASTO CON LA RATIO DELLA RIFORMA

L'inserimento della infalciabilità del credito tributario equivale a

PRECLUDERE L'ACCESSO ALLA PROCEDURA CONCORDATARIA

tutte le volte che il debitore non abbia nel suo patrimonio risorse sufficienti a pagare integralmente l'IVA, risultato contrastante con al ratio della riforma che ha inteso invece sempre

PIÙ POTENZIARE

le forme alternative di risoluzione della crisi di impresa.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015